

Il Bail in

La direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) ha introdotto le regole per prevenire e gestire le crisi delle banche, il cosiddetto Bail in (salvataggio interno) in contrapposizione al Bail out (salvataggio esterno - pubblico).

Introduce in tutti i paesi europei regole comuni per prevenire e gestire le crisi delle banche.

CRISI BANCARIE: LE LINEE GUIDA DELLA BRRD

La direttiva BRRD assegna alle “autorità di risoluzione”, ruolo che in Italia è svolto dalla Banca d’Italia, poteri e strumenti per:

- 1) pianificare la **gestione delle crisi**;
- 2) intervenire tempestivamente, prima della **completa manifestazione della crisi**;
- 3) gestire in modo ottimale la **fase di “risoluzione”**.

La Banca d’Italia ha la possibilità, già durante la fase di normale attività delle banche, di preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. **La Banca d’Italia** può avviare iniziative per creare le condizioni che facilitino l’applicazione degli strumenti di risoluzione. La BRRD, inoltre, mette a disposizione delle autorità di controllo strumenti di intervento ad integrazione delle tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della complessità e natura del problema riscontrato (come rimuovere gli organi di amministrazione e/o nominare amministratori temporanei).

CRISI BANCARIE: LA RISOLUZIONE

Viene disposta quando una banca è in dissesto, quando misure alternative di natura privata come la ricapitalizzazione non evitano in tempi brevi il dissesto e quando la liquidazione non salvaguarderebbe la stabilità del sistema e l’interesse pubblico.

Sottoporre una banca a risoluzione, unica alternativa alla liquidazione disciplinata dal Testo unico bancario, significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti. Questi manager, grazie all’utilizzo di tecniche e poteri

contemplati dalla direttiva BRRD, puntano a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (come depositi e servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.

RISOLUZIONE BANCARIA: GLI STRUMENTI

Nel caso di un dissesto bancario non sanabile in tempi brevi e che metta in pericolo l'intero sistema, la Banca d'Italia potrà:

- **vendere** una parte dell'attivo;
- **trasferire** temporaneamente le attività e passività a una bridge bank (ossia a un veicolo costituito per proseguire le funzioni più importanti in vista di una successiva cessione sul mercato);
- **trasferire** le attività deteriorate a una bad bank (che ne gestisca la liquidazione);
- applicare il **bail in**.

BAIL IN: COS'E' E COME FUNZIONA

Con il termine bail in ("salvataggio interno") ci si riferisce alla svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).

IL bail-in non colpisce alcune passività:

- i depositi di **importo fino a 100mila** euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi);
- passività garantite come **covered bonds** e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come ad esempio **il contenuto delle cassette di sicurezza**) o in virtù di una relazione fiduciaria (come **i titoli detenuti in un conto apposito**);
- passività **interbancarie** (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- passività derivanti dalla **partecipazione** ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- **debiti verso dipendenti**, debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

BAIL IN, TEMPISTICHE

In Italia la normativa in questione sarà applicabile del **primo gennaio 2016**. Tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati sarà applicabile già da quest'anno nel caso in cui essa sia necessaria per evitare un dissesto

BAIL IN: I RISCHI PER RISPARMIATORI E DEPOSITANTI

Il bail in si applica seguendo una gerarchia basata sul concetto che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sostenere prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa **si passa alla categoria successiva.**



Per i depositanti va fatta una ulteriore precisazione, oltre quella che i depositi fino a 100mila euro sono espressamente esclusi dal bail in, **anche per la parte eccedente i 100mila euro, i depositi ricevono un trattamento preferenziale:** saranno infatti toccati solo nel caso in cui l'intervento del bail-in sui creditori con tutela minore non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100mila euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, **al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria** a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8% del totale delle passività.

Il bail-in Soldi line

Dall'1 gennaio 2016 entra in vigore la direttiva Ue sulla risoluzione delle crisi bancarie



Chi si fa carico delle perdite di una banca in crisi finanziaria?

Non sarà più necessario l'intervento dello Stato; si potrà ricorrere al salvataggio interno ("bail-in")

I fondi necessari saranno a carico nell'ordine di:

1-		AZIONISTI
2-		OBBLIGAZIONISTI
3-		CORRENTISTI eccetto i depositi di Pmi e privati fino a 100.000 euro e gli strumenti garantiti (covered bond, cassette di sicurezza, crediti da lavoro...)
4-		FONDO DI GARANZIA finanziato dalle banche stesse

ANSA 